

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 17158 / 68/11/2015 del 23 LUG. 2015 Pos. Coll. e Coord. n. 2

Palermo 23 LUG. 2015

Assessorato regionale dell'energia e servizi di P.U.
Dipartimento regionale acque e rifiuti.
(Rif. nota U. staff. 5 n. 24906 del 5-6-2015)

PALERMO

Oggetto: procedura di gara "sistema fognario-depurativo a servizio del comune di Graniti, Gaggi e Motta Camastra".

1 - Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente sulla legittimità dell'uso del prezzario regionale del 2005 per la redazione di un progetto di opera pubblica validato nel 2010, riapprovato nel 2011 e posto in gara nel 2015.

L'ANCE ha eccepito l'incongruità dei prezzi e la violazione della normativa nazionale (artt. 32, 41 e 42 del d. lgs. n. 163/2006) e regionale (art. 10 della l.r. n. 12/2011) che obbliga la stazione appaltante a determinare il valore dell'appalto sulla base delle reali condizioni di mercato.

Il comune, di contro, ha invocato l'applicazione, nella fattispecie, dell'art. 18 ter della legge n. 109/1994 nel testo applicabile in Sicilia per effetto del recepimento operato dalla l.r. n. 7/2002.

Detta disposizione, consentirebbe alla stazione appaltante di discostarsi dall'ultimo prezzario "su parere del responsabile del procedimento motivato dall'assenza di significative variazioni economiche e senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori

C

pareri o approvazioni”.

2. Si premette che il bando di gara, quale legge speciale della procedura, non può essere disapplicato dalla stazione appaltante e, ove illegittimo, potrebbe soltanto essere annullato su ricorso di qualche soggetto interessato o, in aututela, dalla stessa stazione appaltante¹. Tanto premesso, si osserva che per effetto dell'art. 31 della l.r. n. 12/2011², la normativa applicabile all'appalto in questione va individuata in quella vigente al momento dell'approvazione del progetto, e non al momento dell'emanazione del bando di gara, con conseguente applicazione dell'art. 18 ter della legge n. 109/1994 (come vigente in Sicilia per effetto delle modifiche apportatevi dalla legge regionale di recepimento n. 7/2002 e successive integrazioni)³.

1) cfr. *C. Stato, sez. V, 24-11-2011, n. 6222*.

Le prescrizioni stabilite nella lex specialis vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione né può disapplicarle, neppure nel caso in cui alcune di tali regole risultino inopportune o incongruamente formulate, salva la possibilità di procedere all'annullamento del bando nell'esercizio del potere di autotutela.

2) *L.R. 12-7-2011 n. 12 - Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.*

Art. 31 Norme transitorie.

1. Fermi restando i termini di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Sono comunque fatti salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alla disciplina scaturita dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 successivamente al 31 dicembre 2012, data entro la quale sono altresì fatti salvi, in forza della presente legge, le variazioni, le modifiche e gli adeguamenti dei progetti relativi ad interventi per l'esecuzione di opere stradali, aeroportuali, ferroviarie, portuali, tranviarie, realizzate o in corso di realizzazione, ivi comprese quelle che prevedono l'utilizzazione di strutture mobili (*).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010 possono essere inseriti nei programmi regionali di spesa, quale che ne sia la fonte finanziaria, lavori dotati del livello di progettazione minima prevista dallo stesso D.P.R. n. 207/2010.

3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16.

4. Per tutti gli incarichi di collaudo conferiti e non ancora liquidati alla data di pubblicazione della presente legge, si applica quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

(* Comma così modificato dall'art. 11, comma 20, L.R. 9 maggio 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). In precedenza, l'art. 6, L.R. 3 gennaio 2012, n. 1 disponeva la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma.

3) *L.R. 2-8-2002 n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.*

Articolo 18-ter - Aggiornamento dei prezzi.

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, alla indizione della gara per tutti quei progetti la cui approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'articolo 7-bis, sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l'entrata in vigore del prezzario.

2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, gli enti medesimi, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima della indizione della gara devono aggiornare i prezzi dei progetti, salvo che sia espresso parere negativo del responsabile del procedimento motivato dall'assenza di significative variazioni economiche e senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni.

3. L'aggiornamento viene effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.

Ora l'art. 18 ter, comma 2, della l. n. 109/1994 consente di derogare all'aggiornamento dei prezzi del progetto prima della sua messa a bando ove il responsabile unico del procedimento motivi l'assenza di significative variazioni rispetto al nuovo prezzario.

La disposizione, sostanzialmente riprodotta dal quarto comma dell'art. 10 della l.r. n. 12/2011⁴, sembra comunque riferirsi alla successione immediata di due prezzari laddove, nel caso in esame, fra i prezzi utilizzati per il progetto e quelli in vigore alla data di approvazione del bando di gara sono passati numerosi anni.


Tuttavia, l'espreso apprezzamento della mancanza di significative variazioni essenziali, evidenziata dai progettisti e confermata dal responsabile unico, costituisce parametro di valutazione rimesso all'esclusivo apprezzamento, rectius competenza gestionale dell'ente appaltante, e che potrà semmai rilevare in seguito all'apertura delle offerte ove i ribassi si rivelassero anomali in quanto eccessivi rispetto al prezzo che, non aggiornato, si presume di per sé appena remunerativo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, numero 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dell'Ufficio.

Avv. Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE
Cons. Romeo Palma



4) L.R. 12-7-2011 n. 12 - Art. 10 Prezzario regionale e aggiornamento prezzi.

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori pubblici nella Regione.

2. Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni ventiquattro mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con la stessa procedura di cui al comma 1.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui all'articolo 2, al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, all'indizione della gara per i progetti la cui approvazione in linea tecnica sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l'entrata in vigore del prezzario.

4. Gli enti di cui all'articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima dell'indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull'assenza di significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. L'aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.